

STATUTO DEL C.U.S. BARI

Approvato dal C.D. del C.U.S. Bari il 30 marzo 2009 e

dall'Assemblea dei soci del C.U.S. Bari il 4 marzo 2011 con

parere di conformità del C.U.S.I. del 27 aprile 2009 ai fini

del riconoscimento quale Ente di promozione sociale a livello

territoriale ai sensi dell'art.7, comma 3, legge 383/2000.

Allegato "B" all'atto
N° 529833 di Repertorio
N° 31916 di Raccolta

TITOLO I - Natura e scopi

ARTICOLO 1

Definizione

1. È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata Centro Universitario Sportivo Bari Associazione Sportiva Dilettantistica: C.U.S. BARI A.S.D.. Il C.U.S. BARI è un Ente Sportivo Universitario, con sede in Bari, al Lungomare Starita 1/a-b, che aderisce alla federazione nazionale, denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) che, a sua volta, è aderente alla F.I.S.U. (Fédération Internationale du Sport Universitaire), di cui è membro fondatore ed all'E.U.S.A. (European University Sport Association).

2. Il C.U.S. BARI è associazione che realizza nell'ambito locale, nazionale ed internazionale, le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I., cui aderisce con operatività limitata alla Regione Puglia e partecipa all'attività nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale, ai sensi delle L. 28 giugno 1977, n. 394, art. 2 lett. b), L. 3 agosto 1985, n. 429, art. 1 comma 3, L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 6

lett. c), .L. 2 dicembre 1991, n. 390, art. 12 lett. d),

6. Il C

lett. g) e successive modificazioni, nonché si adegua ai

accetta

principi ed alla normativa di cui al D.L. 4 dicembre 1997 n.

7. Il

460 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini del

patibil

riconoscimento di ente non commerciale.

3. Il C.U.S. BARI attua le sue finalità istituzionali nell'am-

bito dell'aggregazione universitaria dell'Università degli

1. Sono

Studi e del Politecnico di Bari direttamente e, ferma restan-

a) la p

do la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrati-

zione :

va e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I..

bito de

4. Il C.U.S. BARI sin dal 1947 organo periferico' del C.U.S.I.,

b) l'orc

persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile

sportiv

1968 n. 770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Uni-

relativ

versitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Ita-

delle

liano ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello Statuto CONI, ne

dall'ar

rappresenta la continuità, come Ente associativo federato,

singole

nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I..

c) la v

5. Il C.U.S. BARI considera l'esperienza dello sport universi-

glie,

tario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzio-

quale

ne secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione,

l'incre

crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua

univers:

azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e

nonché

del territorio, nonché quale componente essenziale delle at-


d) lo :

tività culturali, formative e di tempo libero in ambito uni-

attivi

versitario, che investono l'intero corso della vita.

zione



t. d), 6. Il C.U.S. BARI si conforma allo Statuto del C.U.S.I. e ne
qua ai accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.

997 n. 7. Il C.U.S. BARI si vincola a non svolgere attività incom-
ni del patibile con lo Statuto del C.U.S.I. e con le sue finalità.

ARTICOLO 2

Finalità

degli 1. Sono finalità del C.U.S. BARI :

restan- a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educa-
trati- zione fisica e dell'attività sportiva universitaria, nell'am-
bito delle attività sportive dilettantistiche;

.S.I., b) l'organizzazione nell'ambito regionale di manifestazioni
aprile sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la
a Uni- relativa partecipazione, nell'ambito del CONI, della FISU,
e Ita- delle FSN e di altri Enti, nel rispetto di quanto disposto
NI, ne dall'art. 1 comma 4, in ottemperanza a quanto previsto dalle
erato, singole Federazioni;

versi- c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le fami-
ruzio- glie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative,
zione, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e
la sua l'incremento dei servizi relativi, a favore degli studenti,
sone e universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap,
nonché del personale docente e non docente delle Università;

le at- d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e
o uni- attività sportive, anche non competitive, di corsi di forma-
zione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti,

di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello

sociati

sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le Univer-

i princ

sità nel cui ambito opera e in conformità con le leggi vigen-

delle i

ti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di

2. Nel p

scienze motorie, gli enti locali nonché gli enti operanti nei

a) acqu

campi di interesse della Federazione;

ree ed

e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento, a li-

in proj

vello locale e non, di progetti e di programmi di ricerca e

enti p

di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effet-

b) svc

tuarsi d'intesa con l'Università di riferimento, in proprio o

libero

presso istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, na-

partec

zionali ed estere, nell'ottica della interdisciplinarietà

c) pro

formativa e della integrazione scuola-università all'interno

nale,

di un processo di formazione aperto e continuo, anche per il

partec

tramite della cultura sportiva;

ficato

f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse,

disce

contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca

neral

e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferen-

versi

ti alle attività motorie ed in genere sportive, di tipo edu-

d) e:

cativo, scolastiche, universitarie, d'intesa, rispettivamen-

sa e

te, con le singole Università di riferimento;

così

g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a

zion

mezzo di apposito centro studi ovvero di organismi similari;

e) c

h) l'attuazione di attività ed azioni di promozione sociale,

part

civile, culturale, di ricerca etica, a favore dei propri as-

nazi



dello sociati o di terzi partecipanti, utilizzando lo sport, nonché
river- i principi etici che lo animano, quale elemento propulsore
vigen- delle iniziative di utilità sociale.

rea di 2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:

ci nei a) acquisire, condurre in locazione e/o gestire strutture, a-
ree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva,
a li- in proprietà o affidati in gestione dall'Università ovvero da
erca e enti pubblici o privati;

effet- b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo
prio o libero e ricreative in favore dei soci, degli associati e dei
a, na- partecipanti tesserati;

arietà c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professio-
nterno nale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella
per il partecipazione, alla vita universitaria con iniziative quali-
ficate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti,
borse, discenti ed operatori universitari e scolastici e, più in ge-
ricerca nerale, per la società civile attenta alle problematiche uni-
fferen- versitarie e sportive;

po edu- d) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connes-
ivamen- sa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi,
così come consentita agli enti non commerciali dalle disposi-
anche a zioni legislative vigenti;

lari; e) costituire e detenere quote di società e consorzi, nonché
sociale, partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed inter-
pri as- nazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i

suoi fini istituzionali.

ARTICOLO 3

Natura

1. Il C.U.S. BARI è aconfessionale, apolitico e non ha scopo di lucro.

2. Il C.U.S. BARI ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione ed all'atto dell'eventuale liquidazione, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 dello statuto della federazione.

3. Il C.U.S. BARI può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.

4. L'adesione del C.U.S. BARI al C.U.S.I. comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi;

5. Il C.U.S. BARI accetta le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché gli statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, alle quali aderisce tramite affiliazione, recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole Federazioni, purché non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti del C.U.S.I..

ARTICOLO 4

1. La

2. In

ciazion

Centro

simile,

quelle

"Centr

1. Il C

l'appro

C.U.S.I.

C.U.S.I.

art. 2

2. Il C

propri

le de

C.U.S.I.

Statuto

obblig

stabil

atti d

3. Il

previs

Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. In caso di recesso o di esclusione dal C.U.S.I., l'Associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) o altra denominazione simile, affine o comunque idonea ad ingenerare confusione con quelle "Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.)" o "Centro Universitario Sportivo (C.U.S.)".

ARTICOLO 5

Modalità di adesione al C.U.S.I.

1. Il C.U.S. BARI, già organo associativo del C.U.S.I., con l'approvazione del presente statuto è socio - federato del C.U.S.I., ai sensi degli artt. 7 e 41 comma 2 dello statuto C.U.S.I., fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo art. 24.

2. Il C.U.S. BARI accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci ed associati, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli artt. 25 lettera m), 29 e 34 dello Statuto del C.U.S.I. e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.

3. Il C.U.S. BARI acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del C.U.S.I. e conseguentemente:

- a) si obbliga a far osservare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti del C.U.S.I. ed ogni suo atto deliberativo;
- b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e, successivamente ogni anno, la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale del C.U.S.I.;
- c) si impegna a rispettare il principio della democrazia interna nell'ambito associativo.

ARTICOLO 6

Strutture organizzative

1. Il C.U.S. BARI struttura la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne o periferiche, anche in relazione alle specifiche esigenze per le attività sportive nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali.

2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell'attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo del C.U.S. BARI, ferma restando l'unità giuridica, amministrativa e patrimoniale del medesimo C.U.S., aderente al C.U.S.I..

3. Una diversa modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Assemblea Federale del C.U.S.I., ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello statuto del C.U.S.I..

TITOLO II - I Soci

ARTICOLO 7

1. Sono
diventati
scrizioni
I soci
gli ste
tecipanti
C.U.S. I
2. Sono
ti all'
cificate
dello S
lare att
3. Sono
partener
sta di
all'anz
4. Per c
dovranno
regolame
5. L'amm
gioranza
cumentaz
6. La qu
quota a

Statu-

Soci del C.U.S. BARI

berati-

1. Sono soci del C.U.S. BARI le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione.

ccessi-

ome de-

I soci si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S. BARI.

ocrazia

civa in

2. Sono soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università od al Politecnico di Bari, fatto salvo specificatamente quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 15 dello Statuto del C.U.S.I., che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il C.U.S. BARI.

ione a

co del-

i fini

3. Sono soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, facciano richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.

ni di-

.S. BA-

patri-

4. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.

interu-

e auto-

sensi

5. L'ammissione è deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.

6. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa, viene annotata in apposito registro dei

soci e viene mantenuta con il versamento negli anni successivi delle quote associative, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

7. È fatto divieto, per l'acquisizione della qualità di socio, di individuare requisiti e procedure diverse da quelle prescritte dallo Statuto del C.U.S.I. o di prevedere ulteriori categorie di soci.

ARTICOLO 8

Esclusione - recesso - decadenza

1. L'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. BARI.

2. L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. BARI, essere notificato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci.

Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei soci del C.U.S. BARI.

3. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del C.U.S. BARI.

4. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio

anziano

1. Tutti

presente

nell'am

della

scolast

ganda c

razione.

le norme

2. Gli

C.U.S.

mento a

3. Ai pa

ti i di

1. I par


attener

mite i

2. Il te

di deca

modalit



cessi- anziano.

TITOLO III - I Tesserati

ARTICOLO 9

Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e dell'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I., nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. BARI, sotto l'egida della Federazione, vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.

2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. BARI che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I..

3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., vengono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I..

ARTICOLO 10

Doveri dei Tesserati

1. I partecipanti, tesserati al C.U.S.I., hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite i C.U.S. locali.

2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del C.U.S.I..

TITOLO IV - Organi

ARTICOLO 11

Organi del C.U.S. BARI

1. Sono organi del C.U.S. BARI:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori.


ARTICOLO 12

Norme in tema di Assemblea

1. L'Assemblea è organo deliberativo del C.U.S. BARI ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Federale del C.U.S.I., su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, all'albo degli affissi del C.U.S. BARI e su un quotidiano locale (ovvero F.A.L.).

3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l'ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente o di almeno metà dei soci del



Spina

C.U.S. I

4. L'Ass

costitui

conda c

ti; l'A

dei soci

5. L'Ass

ma conv

aventi

soci e

con il c

6. Nel

Soci è

del Cod

1. Sono

a) l'ele

b) l'el

determ

dei Cont

c) l'ap

proposte

vo;

d) l'es

C.U.S. BARI.

4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda con il 50% più uno dei soci e delibera, sia in prima che in seconda convocazione,

con il consenso di almeno tre quarti dei presenti.

6. Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita e delibera ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 13

L'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria del C.U.S. BARI:

a) l'elezione del Presidente del C.U.S. BARI;

b) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, e del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) l'approvazione dell'indirizzo programmatico delle attività proposte dall'Organo Amministrativo per l'esercizio successivo;

d) l'esame e l'approvazione della relazione tecnico - finan-

ziaria annuale e del relativo conto consuntivo;

e) l'esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell'associazione riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo;

f) l'eventuale elezione, su proposta del Consiglio Direttivo, di un Presidente Onorario che, comunque, non ha diritto di voto, in una persona di provata esperienza, capacità e moralità e che abbia ricoperto per almeno tre mandati la carica di Presidente del C.U.S. Bari, ovvero per cinque quella di Consigliere.

2. L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta.

ARTICOLO 14

L'Assemblea Straordinaria


L'Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

a) modifiche allo statuto;

b) scioglimento anticipato della associazione e devoluzione del relativo patrimonio;

c) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;

d) rinnovo delle cariche sociali nei casi di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;



e) integrazione degli Organi Sociali nel caso di dimissioni o
decadenza di uno o più componenti inferiori alla maggioranza;
f) altre materie riservate per legge alla sua competenza.

ARTICOLO 15

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i soci del C.U.S. BARI, dura in
carica 4 anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Asso-
ciazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presi-
dente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vica-
rio.

4. Il Presidente può adottare provvedimenti in materia ammini-
strativa relativi alla realizzazione di progetti e di atti-
vità di gestione del Centro, che comportino l'effettuazione
di spese già previste nel bilancio di previsione, secondo i
programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente, nei casi di decadenza anticipata del Consi-
glio Direttivo, è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per
il rinnovo delle cariche e continua ad esercitare l'ordinaria
amministrazione, fino al rinnovo.

6. Il Presidente non percepisce alcun compenso per l'esercizio
delle sue funzioni, salvo il rimborso delle spese sostenute
nell'adempimento del mandato.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S. BARI ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:

a) nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;

b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni;

c) convocare le assemblee dei soci;

d) approvare gli eventuali regolamenti interni;

e) nominare i delegati che rappresentano il C.U.S. BARI alle assemblee federali;

f) approvare il bilancio preventivo;

g) approvare la relazione tecnico-morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;



h) redigere il conto consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea;

i) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale;

j) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;

k) cooptare i rappresentanti nominati dal Rettore che inte-

Handwritten signature



grano il Consiglio secondo le indicazioni del successivo com-

BARI
ma 5;

1) determinare le quote annuali d'iscrizione e provvedere a
tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria
che non siano tassativamente riservati alla competenza
dell'Assemblea ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente sta-
tuto.

3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un
numero variabile di membri che sarà stabilito dall'Assemblea
Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di
15, compresi il Presidente ed i rappresentanti delle Univer-
sità di cui al successivo comma 5.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e
sono rieleggibili.

4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i
soci del C.U.S. BARI, salvo quanto stabilito al successivo
comma 5, eletti dall'Assemblea dei soci.

5. I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea ordi-
naria. Una percentuale di rappresentanti del personale docen-
te e non docente non superiore al venti per cento (20%) del
numero dei componenti del Consiglio Direttivo, come determi-
nato dall'Assemblea ai sensi del precedente comma 3, è nomi-
nata direttamente dai Rettori delle Università e degli Istituti Superiori Universitari di riferimento con apposito de-
creto in conformità con quanto disposto dall'art. 41 commi 9

e 10 dello statuto del C.U.S.I.. La mancata nomina, per qualsiasi motivo, di tali componenti, non inficia la regolare costituzione del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Ordinaria. I componenti nominati dal Rettore durano in carica 4 anni, salvo che non siano da questi revocati..

6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente del C.U.S. BARI, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 10 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima.

7. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza di detti membri presenti.

8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.

9. Il Consiglio Direttivo decade:

a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente del C.U.S. BARI, per qualunque motivo;

b) a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno dalla carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, della metà più uno dei suoi componenti eletti.

10. D.

I Con

ti di

nome e

1. Il

soci e

le dei

2. Ess

3. Nel

elegge

4. Ove

letti

rica f:

5. I c

del Co:

Collegi


quanto

Il patr

cui l'A

nibilit:

Handwritten signature and scribbles on the left margin.



10. Divieto di emolumenti:

I Consiglieri del C.U.S. BARI non possono percepire emolumenti di alcun genere ma solo rimborsi di spese effettuate in nome e per conto del C.U.S..

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, soci e non soci, di cui almeno uno iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori, eletti dall'Assemblea.

2. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

4. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio.

5. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

TITOLO V - Patrimonio e Mezzi

ARTICOLO 18

Patrimonio

Il patrimonio del C.U.S. BARI è costituito dai beni mobili di cui l'Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia

proprietaria.

ARTICOLO 19

Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.U.S.

BARI si avvale dei seguenti mezzi:

a) contributi annuali versati dai soci a norma del presente statuto;

b) contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da

persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dal

C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport,

nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S. BARI dall'e-

sercizio delle sue attività;

c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;

d) ogni altro tipo di entrata.

2. Il C.U.S. Bari impiega l'eventuale avanzo di gestione per

la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste;



3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. BARI.

Le reversali ed i mandati necessari per i prelievi e le e-

rogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di neces-

sità dal Vicepresidente Vicario.

Handwritten signature



573
nat
1. L'e
naio e
2. Per
lancio
dell'e
e dest
3. Il F
trimon:
ta (ri
tegrati
lazione
Collegi
sottopo
4. Almen
Consigl
ne.
5. Le mc
Conto c
formità
C.U.S.I.
glio Di:
blea le
destinat

ARTICOLO 20

Bilancio e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario del C.U.S. BARI comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la gestione del C.U.S. BARI è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa.

3. Il Bilancio Consuntivo annuale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico articolato in fonti di entrata (ricavi) e destinazioni di spesa (costi) e dalla Nota Integrativa (Relazione Finanziaria), viene integrato dalla Relazione Tecnico-Morale del Presidente e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; il Bilancio è annualmente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

4. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione.

5. Le modalità ed i criteri di formazione del bilancio e del Conto consuntivo saranno disciplinate dal Regolamento in conformità alle disposizioni di legge ed alle direttive del C.U.S.I.. Nel caso di Avanzo/Disavanzo di Gestione, il Consiglio Direttivo dovrà indicare per l'approvazione dell'Assemblea le modalità di utilizzo dell'Avanzo, che dovrà essere destinato a favore delle attività istituzionali, o le dispo-

nibilità finanziarie destinate alla copertura del Disavanzo
negli esercizi futuri.

TITOLO VI - Disposizioni finali

ARTICOLO 21

Scioglimento, cessazione, estinzione del C.U.S. BARI

1. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione del C.U.S.
BARI sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci,
che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l'at-
tribuzione dei poteri.

2. Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà
proporzionalmente devoluto: ai fini sportivi, ai sensi
dell'art. 90, comma 18, della legge 289/2002, ai fini di uti-
lità sociale in applicazione della legge 383/2000.


3. L'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda con-
vocazione è validamente costituita e delibera con il voto fa-
vorevole di almeno 4/5 dei soci ai fini di cui al precedente
comma 1.

ARTICOLO 22

Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il
C.U.S. BARI e la Federazione, il C.U.S. BARI ed altri C.U.S.,
tra il C.U.S. BARI ed i suoi associati, ovvero tra gli asso-
ciati del C.U.S. BARI a qualsiasi titolo, purché inerenti il
rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie
relative all'interpretazione ed applicazione delle norme sta-

Handwritten signature and notes on the left margin.



tutari
natura
Arbitra
per pa
cordo
te, ai
2. Qualc
proprio
venti g
la nomi
dell'art
3. Il Co
le, secc
4. La do
stato es
legio de
5. Per le
si fa es
Statuto c
Per tutte
ferimento
in materi
lettantist

anzo tutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..

.U.S. soci, l'at- sarà sensi 2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra, decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..

i uti- 3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.

a con- to fa- cedente 4. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri del C.U.S.I..

5. Per le controversie in cui sia parte anche la Federazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto del C.U.S.I..

tra il C.U.S.,

ARTICOLO 23

Normativa applicabile

li asso- renti il roversie orme sta- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi speciali in materia per la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e per il riconoscimento della personalità giu-

ridica.

3. I

ARTICOLO 24

entra

Norma transitoria

ratif

1. Il presente statuto viene trasmesso immediatamente, dopo l'approvazione, al C.U.S.I. a cura del Presidente del C.U.S. BARI, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 25 comma 2, lett. i) dello Statuto C.U.S.I., per la verifica di conformità ai principi informativi dello Statuto C.U.S.I..

le.

2. Coloro che sono, all'atto dell'approvazione del presente statuto, già soci del C.U.S.I. acquisiscono automaticamente presso il C.U.S. BARI la qualità di soci effettivi o anziani secondo il presente Statuto.


A tal fine, il C.U.S. BARI procederà alla ricognizione dei soci attuali, per l'individuazione della compagine associativa.

ARTICOLO 25

Norme integrative ed interpretative


1. L'esclusione del socio prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabilite dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive e dal C.U.S.I..

2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dall'art. 16, commi 1 e 2, ad esclusione di quelli riservati per Statuto all'Assemblea dei soci.



3. I Regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo entrato in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Luigi Giverni



M. M.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER TUTTI GLI USI DI LEGGE.

Barl, add. **54** APRILE 2011

